

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2335

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIORGETTI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BONIARDI, BORDONALI, CAFFARATTO, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COLLA, COLMELLERE, COMEN- CINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DURI- GON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRAS- SINI, GAVA, GERARDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MAGGIONI, MO- RELLI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SUTTO, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TURRI, VALBUSA, VIVIANI, ZIC- CHIERI, ZOFFILI, ZORDAN**

Introduzione dell'articolo 59-*bis* della Costituzione, in materia di approvazione ed efficacia delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

*Presentata il 14 gennaio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1993 ad oggi, sono state approvate quattro riforme del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tali riforme sono state introdotte rispettivamente con le leggi nn. 276 e 277 del 1993 (cosiddetto « *Mattarellum* »), n. 270 del 2005 (cosiddetto « *Porcellum* »), n. 52 del 2015 (cosiddetto « *Italicum* ») e n. 165 del 2017 (cosiddetto « *Rosatellum* »). Ad esse, si aggiunge il sistema risultante dalla pronunzia della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (cosiddetto « *Consultellum* »). Inoltre, tra il 2016 e il 2017, prima dell'approvazione del

cosiddetto « *Rosatellum* », erano stati presentati diversi progetti di legge diretti ad agevolare, alla successiva tornata elettorale, i partiti dei rispettivi proponenti o, comunque, a impedire l'ascesa di *leader* appartenenti ad altri partiti.

Diversamente da molti altri Paesi democratici dove la stessa legge elettorale è in vigore per lunghi periodi, nel nostro Paese, purtroppo, negli ultimi quindici anni sta prevalendo la cattiva abitudine di promuovere una riforma elettorale in funzione dell'ipotetico risultato elettorale alle successive elezioni. Accade, cioè, che chi fa parte temporaneamente della maggioranza vuole fissare le regole del gioco per vincere la volta successiva

e, di conseguenza, stabilisce soglie e sbarramenti non con l'obiettivo di garantire al Paese la governabilità, bensì allo scopo di impedire l'affermazione degli avversari.

La presente proposta di legge costituzionale intende arginare questo fenomeno e porre fine a tale pratica, inserendo nella Costituzione il principio che la legge elettorale deve essere approvata a maggioranza assoluta in entrambe le Camere e con votazione palese e stabilendo, altresì, che ogni modifica alla medesima legge elettorale trovi applicazione non già immediatamente, bensì per l'elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in corso alla data dell'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 59 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 59-*bis*. — Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e con votazione a scrutinio palese.

Le norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano a decorrere dal procedimento di elezione delle Camere della seconda legislatura successiva a quella in cui sono state approvate ».



\*18PDL0089980\*